

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ROSSO UN FIORE APS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" (d'ora in poi "Codice") e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Rosso un fiore APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha una durata illimitata.
3. L'associazione ha sede legale a Roma in Largo Giovanni Chiarini 18.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti posti dal Codice, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale del Lazio 1° settembre 1999 n. 22 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento per le attività della associazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice civile.

Art. 3 – Finalità

1. L'associazione nasce al fine di preservare e sviluppare la cultura della comunità di donne e uomini aggregatasi nei corsi e laboratori di Giovanna Marini di Modi del canto contadino e di Canto politico e sociale presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Una esperienza pluridecennale che, anche in collaborazione con la Banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, ha prodotto concerti, spettacoli ed attività volte alla conoscenza e alla diffusione della cultura popolare, dei canti e della musica del lavoro e delle lotte che hanno costruito la storia d'Italia e d'Europa, promuovendo la cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
2. L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione si propone di svolgere in particolare le seguenti attività: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice.
4. Le attività indicate al comma precedente si esplicano in particolare mediante l'organizzazione, il coordinamento e la promozione dei gruppi musicali afferenti all'associazione, quali in primo luogo il coro "Inni e canti di lotta" e altre eventuali formazioni. Tali formazioni possiedono una direzione artistica indipendente ma coordinata con il Consiglio direttivo dell'associazione. I rapporti tra associazione e gruppi musicali ad essa afferenti, nonché le modalità operative interne a questi ultimi, sono disciplinati da specifico regolamento approvato dall'Assemblea.

5. Le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle principali, vengono decise dall'Assemblea dei soci, che le determina di volta in volta nel dettaglio.
6. L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini.
7. L'associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
8. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO II – SOCI

Art. 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Art. 5 – Ammissione del socio

1. Chi intenda essere ammesso come socio deve presentare richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano associarsi devono presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio direttivo decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in merito all'ammissione del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della propria domanda alla prima Assemblea utile, corredandola con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio e viene inserito nel Libro dei soci.
6. I soci possono essere:
 - a) **soci ordinari**: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria, e versando la specifica quota stabilita dall'Assemblea;
 - b) **soci onorari**: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e del suo scopo, o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
 - c) **soci sostenitori**: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo esclusivamente gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
8. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio dell'associazione ha il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi, purché iscritto da almeno tre mesi nel
 - d) Libro dei soci;
 - e) essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - f) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritto da almeno tre mesi nel Libro dei soci;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei rendiconti economico-finanziari, consultare i verbali.
2. Ogni socio ha il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
- a) decesso;
 - b) mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) dimissioni. Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) espulsione. L'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, qualora possibile o richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
- a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto disposto all'articolo 6.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta da uno dei soci presenti eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo

svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica semplice o certificata, ovvero altro sistema di messaggistica elettronica preventivamente concordato dall'Assemblea stessa, spedita o divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso di posta elettronica semplice o certificata, o altro sistema elettronico) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal Libro dei soci.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. L'Assemblea delibera tramite votazione palese, tranne nei casi riguardanti le persone, quando è adottata la votazione segreta.
7. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, sia in forma esclusiva che mista, quando cioè un gruppo di soci siano fisicamente compresenti e al contempo collegati con altri soci tramite videoconferenza, purché in entrambi i casi risulti attiva la connessione video attraverso la quale sia riconoscibile l'identità dei soci partecipanti.
8. Di ogni adunanza dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

1. Compete all'Assemblea:
 - a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il bilancio;
 - d) approvare un programma generale delle attività annuali; con le relative linee di indirizzo
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) solo in caso di Assemblea straordinaria, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) deliberare sull'espulsione dei soci.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendone apposita delega scritta e firmata dal delegante. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 13 – Struttura dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta da uno dei soci presenti eletto con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da persona nominata dall'Assemblea.
3. I verbali dell'Assemblea vengono redatti dal segretario e firmati dal Presidente dell'assemblea e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali dei lavori redatti dal segretario e sottoscritti dal Presidente, ha i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 14 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 3, 5 o 7 membri, inclusi il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente. Possono farne parte esclusivamente gli associati. Resta in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive;
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 5 giorni prima tramite posta elettronica semplice o certificata, ovvero altro sistema elettronico preventivamente concordato. In caso di urgenza, e senza l'opposizione di nessun membro, il preavviso può essere più breve.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce anche quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei componenti. In tal caso la seduta deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
4. Di ogni riunione e deliberazione deve essere redatto il verbale nel Libro delle sedute e deliberazioni del Consiglio direttivo.
5. Compete al Consiglio direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre antecedente all'anno interessato, e comunque entro la fine del successivo mese di aprile insieme al bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale annuale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzandone la spesa;
 - e) nominare il Segretario, il Tesoriere o il Segretario con funzioni di Tesoriere, che possono essere scelti anche tra soci non componenti del Consiglio direttivo;
 - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati unilateralmente dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione, quando essa non possa essere assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - i) istituire gruppi e sezioni di lavoro all'interno dei soci e del Consiglio stesso, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare con funzioni consultive alle sedute del Consiglio, qualora non ne facciano già parte.
6. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti preesistenti.

Art. 15 – Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle stabilite dall'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle sedute consiliari e attende alla corrispondenza.
8. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo. Qualora il Segretario sia stato designato dal Consiglio a svolgere anche le funzioni di Tesoriere, tali attività vengono assolte dal Segretario.

Art. 16 – L'Organo di controllo

1. L'eventuale nomina dell'Organo di controllo secondo quanto previsto dal Codice e successive modificazioni non costituisce modifica allo Statuto.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice.

Art. 18 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno dalla stessa essere acquistati o acquisiti tramite lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Codice. Corrispondentemente essa ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 – Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice.

Art. 21 – Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro dei soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e il Libro delle sedute e deliberazioni del Consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere consultabili dai soci anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 22 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e vengono stipulate dal Presidente in qualità di suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 23 – Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice.
2. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 – Responsabilità ed assicurazione

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.
2. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
3. L'associazione può stipulare polizze di assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 25 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 – Norme di rinvio, disposizioni transitorie e generali

1. Il presente statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative, con particolare riferimento all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore previsto dal Codice.
2. Ferma restando la facoltà dell'Assemblea di decidere integrazioni o modifiche allo statuto, al Consiglio direttivo è demandato il compito di individuare le integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, dandone compiuta informazione ai soci.
3. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Sino ad allora la denominazione dell'associazione è pertanto "Rosso un fiore", mentre ad iscrizione avvenuta sarà "Rosso un fiore APS".
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare quanto previsto dal Codice.

Roma 10 giugno 2020